



Comune di Manerba del Garda
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Approvato con delibera C.C. n. 3 del 14 febbraio 2021)
(Modificato con delibera C.C. n. 11 del 30 marzo 2021)
(Modificato con delibera C.C. n. 8 del 18 marzo 2022)
(Modificato con delibera C.C. n. 19 dell'8 aprile 2022)



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 5 – Esenzioni.....	4
Articolo 6 – Misura dell'imposta	5
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione	5
Articolo 8 – Obblighi di comunicazione	5
Articolo 9 – Versamenti	5
Articolo 10 -Disposizioni in tema di accertamento esecutivo	6
Articolo 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento.....	7
Articolo 12 -Sanzioni amministrative non tributarie	7
Articolo 13 - Riscossione coattiva	8
Articolo 14 – Rimborsi	8
Articolo 15 - Disposizioni transitorie.....	8
Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali.....	8



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Manerba del Garda, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre, può modificare il periodo di applicazione dell'imposta a valere dall'anno successivo.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le seguenti strutture ubicate nel territorio del Comune di Manerba del Garda:
 - a) strutture ricettive come definite dalla legislazione regionale in materia di turismo ed in particolare dal Titolo III della Legge Regionale n. 27 dell'1.10.2015;
 - b) strutture ricettive come definite dalla legge in materia di attività agrituristica alberghiera;
 - c) unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ed alla Locazione Turistica di cui al Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa della Regione Lombardia n. 17869 del 6.12.2019 (BURL S.O. n. 50 del 10.12.2019).
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale.
- 2-bis E' soggetto all'imposta il pernottamento nelle strutture ricettive di cui al comma 1, finché non sia intervenuta formale cessazione o sospensione secondo la normativa regionale o nazionale che disciplina tali attività. Sino alla data della sospensione o cessazione, la stipula di un contratto che attribuisca il godimento dell'immobile non esime il detentore che vi soggiorna dall'assoggettamento all'imposta.
3. La Giunta comunale potrà stabilire le modalità di identificazione sul territorio degli immobili e delle strutture adibiti ad attività ricettiva con contrassegno, targhetta o altro. La posa in opera sarà a carico del titolare della struttura.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3.



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

2. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Manerba del Garda;
 - b) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) i minori fino al 14° anno compreso;
 - d) i "volontari" che offrono il proprio servizio per eventuali eventi eccezionali previa deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa;
 - f) i proprietari o gestori degli immobili e i loro ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli);
 - g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - h) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - i) i soggetti alloggiati a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - j) i soggetti ai quali sia prestato alloggio temporaneo per finalità di soccorso umanitario;
 - k) i soggetti che siano alloggiati durante lo svolgimento di programmi educativi, formativi o culturali, organizzati o gestiti da istituzioni ed enti, nazionali od internazionali, la cui attività sia rivolta prevalentemente a tali ambiti.
2. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni e corrispettivi, nel determinare l'imposta da riscuotere e riversare al Comune di Manerba del Garda tiene conto delle esenzioni di cui al precedente comma.
3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile (i gestori) sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
4. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione prevista dal successivo articolo 7.



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Articolo 6 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità e, per le strutture classificate in stelle, in base a tale classificazione. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *f*), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora tale provvedimento non venisse adottato, si intenderanno prorogate le tariffe deliberate per l'annualità precedente.

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dal comune. A tal fine dovranno preventivamente registrarsi per l'accesso alla procedura *online* che sarà resa accessibile tramite sito *internet* indicato dall'amministrazione comunale.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve presentare con cadenza mensile dichiarazione cumulativa dei pernottamenti e dell'imposta dovuta.
3. La trasmissione della dichiarazione è effettuata tramite sistemi telematici entro il 7° (settimo) giorno del mese successivo a quello cui è riferita.
4. Il gestore dovrà altresì comunicare, tramite il canale telematico di cui ai precedenti commi, e mantenere costantemente aggiornati i seguenti dati:
 - a) Codice Pod Elettrico relativo all'utenza elettrica alimentante la struttura;
 - b) Codice PDR relativo all'utenza gas metano se esistente.
5. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti alla presentazione al comune di apposita dichiarazione cumulativa nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.

Articolo 8 – Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare il numero delle persone cui viene dato alloggio entro il giorno non festivo successivo all'arrivo delle stesse, evidenziando le eventuali esenzioni. La comunicazione è eseguita in modalità esclusivamente telematica.
2. [*abrogato*].
3. Il gestore è tenuto ad informare gli ospiti che alloggiano presso la propria struttura dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni o riduzioni dell'imposta di soggiorno tramite avvisi esposti in appositi spazi e che risultino ben visibili agli ospiti stessi.

Articolo 9 – Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

canone della locazione breve, salvo quanto disposto al comma successivo, effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno entro il 7° (settimo) giorno del mese solare successivo a quello in cui è maturato l'obbligo di versamento dell'imposta, utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) piattaforma digitale *pagoPA* di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 82 del 7.03.2005;
 - b) modello di versamento unificato *F24* di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 9.07.1997;
 - c) solo laddove, per indisponibilità del servizio, il ricorso ai metodi di pagamento elencati alle lettere *a)* e *b)* non consentisse al gestore il versamento dell'imposta alle scadenze previste, tramite bonifico bancario sul conto corrente presso la tesoreria del Comune di Manerba del Garda, specificando nella causale il riferimento all'imposta di soggiorno, la denominazione della struttura, del gestore, con relativo codice fiscale (del titolare, per le case ed appartamenti per vacanze), il mese e l'anno cui è riferito il versamento;
 - d) altre eventuali forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
2. Qualora l'ammontare dell'imposta riscossa sia inferiore ai 100,00 (cento) euro, il versamento potrà essere posticipato sino al superamento di tale importo, anche tramite il cumulo di più mensilità. In tale evenienza, il versamento dovrà eseguirsi:
- a) entro il 7° (settimo) giorno del mese solare successivo a quello in cui risulta superato tale limite;
 - b) in ogni caso, entro il 7° (settimo) giorno del mese solare successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'imposta secondo quanto disposto dalla Giunta comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 2.
3. Il differimento dei termini di pagamento previsti dal comma 2 non comporta il differimento dei termini di dichiarazione o comunicazione previsti dagli artt. 7 e 8.
4. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 10 -Disposizioni in tema di accertamento esecutivo

1. Il Comune di Manerba del Garda effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione; in particolare il Comune di Manerba del Garda potrà dotarsi di strumenti (software) informatici atti ad incrociare i dati relativi all'offerta di disponibilità di affitto/soggiorno a scopi turistici e dimostrarne la presenza in rete.
3. I gestori delle strutture ricettive, i possessori di unità abitative ad uso turistico, i soggetti che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari, sono tenuti



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

- ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni dalla richiesta.
 5. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27.12.2019 in materia di accertamento esecutivo.
 6. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992.

Articolo 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni delle disposizioni di legge, nonché di cui al presente regolamento, aventi carattere tributario, sono punite con sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18.12.1997 il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accredito al sistema informativo previsto dall'art. 7, comma 1;
 - b) omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, entro le scadenze previste;
 - c) omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 5, ovvero di cui all'art. 15, comma 2, entro le scadenze previste;
 - d) omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4;
 - e) omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di cui all'art. 8, comma 1, entro le scadenze previste;
 - f) *[abrogata]*;
 - g) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'art. 8, comma 3;
 - h) omessa restituzione dei questionari di cui all'art. 10, comma 4, lettera b) entro il termine ivi previsto, ovvero restituzione di questionari incompleti, privi di sottoscrizione o contenenti dati od informazioni risultati non veritieri.
2. Alle violazioni previste dal comma 1 consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) da euro 100,00 ad euro 500,00 per le violazioni di cui alla lettera a);



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

- b) da euro 50,00 ad euro 500,00 per le violazioni di cui alle lettere *b), c), e) ed h)*, fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie ove dall'illecito consegue l'omesso o l'insufficiente versamento dell'imposta;
 - c) da euro 25,00 ad euro 100,00 per le violazioni di cui alle lettere *d) e g)*;
 - d) [*abrogata*].
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 689 del 24.11.1981, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in euro 250,00.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 14 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2021 l'imposta è applicata dal 1° aprile al 31 ottobre.
2. Finché non siano adottati i provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e dall'art. 4, comma 5-ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, la dichiarazione annuale cumulativa ivi prevista è trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo con le modalità e la modulistica stabilite dal Comune di Manerba del Garda.

Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.
3. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.